Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 luglio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **760**.

Distacco della borgata Planais dal comune di Torviscosa con aggregazione al comune di San Giorgio di Nogaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 11 settembre 1965, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della borgata Planais del comune di Torviscova (Udine) ha chiesto la aggregazione della borgata medesima al comune di San Giorgio di Nogaro;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro in data 25 settembre 1965, n. 58; del consiglio comunale di Torviscosa in data 14 dicembre 1965, n. 46; e del consiglio provinciale di Udine in data 26 aprile 1967, n. 26, con le quali detti consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 aprile 1968;

Visto l'art. 7 del decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 834; nonchè gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La borgata Planais è distaccata dal comune di Torviscosa ed aggregata al comune di San Giorgio di Nogaro, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Udine, sentito il comitato provinciale di controllo, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. **761**.

Erezione in comune autonomo della frazione Vanzaghello, già appartenente al comune di Magnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 26 e 30 luglio, 2 e 4 agosto 1964, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Vanzaghello del comune di Magnago (Milano) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in comune autonomo;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Magnago in data 23 settembre 1964, n. 159 e del consiglio provinciale di Milano in data 16 novembre 1965, numero 31323/4559/65 e 11 aprile 1967, n. 37389/4559/65, con le quali i detti consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 aprile 1968;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Vanzaghello è distaccata dal comune di Magnago (Milano) e costituita in comune autonomo con capoluogo e denominazione « Vanzaghello » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Milano, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Magnago ed il costituito comune di Vanzaghello, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Magnago.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Magnago, che sarà inquadrato negli organici del comune di Vanzaghello, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1968, n. **762**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Istituto monsignor Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Istituto monsignor Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto: *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **763**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « Silvio De Pretto » di Schio.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « Silvio De Pretto », di Schio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto: *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **764**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Resina.

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Resina la donazione di un'area di mq 1743, sita in detto comune. confinante con il corso Ercolano, con terreno di proprietà Garnier e con viale d'ingresso alla clinica Cataldo, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t. come da atto rogato dal notaio avvocato Vincenzo Muti in data 3 agosto 1963, repertorio n. 60874, racc. 4226, registrato a Portici il 28 agosto 1963 al n. 236, vol. 106, mod. I, e da atto aggiuntivo rogato dallo stesso notaio in data 15 dicembre 1966, rep. 91889, racc. 5831, registrato a Portici il 3 gennaio 1967, al n. 2, mod. 71/ME.

Visto: *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **765**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Pachino.

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Pachino la donazione di un'area di mq. 158 sita in Marzameni, frazione del comune di Pachino, confinante da tre lati con la piazza Regina Margherita, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t. come da atto rogato dal notaio dott. Francesco Barone in data 29 gennaio 1966, rep. n. 25302, raccolta n. 5468, registrato a Pachino il 15 febbraio 1966 al n. 132, vol. IV.

Visto: *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 97. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta Colombo (formato normale senza filtro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, con il quale il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta Colombo venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che lo smercio del suddetto prodotto è in continua costante diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione della relativa produzione;

Atteso che occorre pertanto provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati del cennato prodotto;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta Colombo è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1968
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 337

(6167)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanee;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 maggio 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 30 novembre 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 ammino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1968)	25 giugno 1968	24 dicembre 1968
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1968)	9 giugno 1968	8 dicembre 1968
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinato (con validità fino al 3 giugno 1968)	4 giugno 1968	3 dicembre 1968
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 giugno 1968)	28 giugno 1968	27 dicembre 1968
5. Carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1968)	25 giugno 1968	24 dicembre 1968
6. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1968)	16 giugno 1968	15 dicembre 1968
7. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 e mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1968)	19 giugno 1968	18 dicembre 1968
8. Glucosio, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1968)	25 giugno 1968	24 dicembre 1968
9. Lastre di vetro o di cristallo dei tipi speciali per automobili, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1968)	1° luglio 1968	31 dicembre 1968
10. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1968)	1° luglio 1968	31 dicembre 1968
11. Massa di cacao (cacao macinato « liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1968)	19 giugno 1968	18 dicembre 1968
12. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1968)	1° luglio 1968	31 dicembre 1968
13. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1968)	25 giugno 1968	24 dicembre 1968
14. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 24 giugno 1968)	25 giugno 1968	24 dicembre 1968
15. Pigmenti fluorescenti Day Glo, per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1968)	17 giugno 1968	16 dicembre 1968
16. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione, e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1968)	1° luglio 1968	31 dicembre 1968

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(6564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione della modifica all'art. 11 dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Pascomonti », con sede nel comune di Mondovì.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 13481, in data 24 giugno 1968, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la modifica all'art. 11 dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Pascomonti » con sede nel comune di Mondovì (Cuneo), deliberata dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 12 marzo 1967.

(6311)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3994 in data 4 giugno 1968 l'avv. Giuseppe Vetere è stato nominato vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(6283)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968, registro n. 44, foglio n. 359, viene respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Mulas Giovanni avverso la decisione del Provveditore agli studi di Cagliari del 28 gennaio 1967, che ha respinto il ricorso dello stesso insegnante contro la nomina a supplente di educazione fisica del sig. Farci Giampaolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968, registro n. 44, foglio n. 360, viene respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Erente Clementina avverso la decisione del provveditore agli studi di Taranto del 21 dicembre 1966, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla insegnante De Rosa Elettra, ha annullato la nomina già conferita all'Erente a supplente di educazione fisica presso l'istituto tecnico industriale « Righi » di Taranto.

(6196)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968, registro n. 44, foglio n. 355, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof. Zini Ridolfi Chiara avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditore agli studi di Pesaro, che ha respinto il gravame gerarchico della medesima insegnante in ordine al mancato conferimento di 6 ore di applicazioni tecniche femminili per l'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968, registro n. 44 Pubblica Istruzione, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Laurenzano Gizzi Anna Maria avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha accolto parzialmente i ricorsi gerarchici dalla stessa proposti contro la nomina a supplente di applicazioni tecniche femminili conferitale dal provveditore agli studi di Napoli, per l'anno scolastico 1966-67.

(6197)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6491)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6492)

Autorizzazione al comune di Sarrok ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Sarrok (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6493)

Autorizzazione al comune di Senghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Senghe (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6494)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6495)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1968, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6496)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.667.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6497)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.596.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6498)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.986.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6499)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.385.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6500)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.021.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6501)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.148.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6502)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.638.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6503)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.750.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6504)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Monte San Martino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.088.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6505)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.894.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6506)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.906.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6507)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.126.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6508)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Salento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.464.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6509)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.993.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6510)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.346.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6511)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.782.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6512)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.754.476, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6513)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.765.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6514)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.576.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6515)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.633.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6516)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.075.197, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6517)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.607.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6518)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Taurisano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.924.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6519)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.033.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6520)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.112.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6521)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Cellino San Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.186.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6522)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1968, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.859.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6523)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.639.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6524)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.075.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6525)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 20 febbraio 1967 al 5 marzo 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	50	425	zero	50	3.662	4.819
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	23.616	22.769	18.340	23.616	24.232	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	7.615	1.284	7.359	5.308	13.671
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	7.053	6.181	1.992	7.053	6.919	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.003	6.156	1.727	7.003	7.619	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	6.943	6.126	1.409	6.943	8.459	26.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27 % .	6.913	6.111	1.250	6.913	8.879	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.883	6.096	1.250	6.883	9.299	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.753	6.031	1.250	6.753	11.119	36.309
	24	8. superiore al 43 %	6.473	5.891	1.250	6.473	15.039	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	5.803	4.931	742	5.803	5.669	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	5.753	4.906	477	5.753	6.369	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	5.693	4.876	159	5.693	7.209	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	5.663	4.861	zero	5.663	7.629	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	5.633	4.846	zero	5.633	8.049	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	5.503	4.781	zero	5.503	9.869	32.559
	35	7. superiore al 43 %	5.223	4.641	zero	5.223	13.789	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.365	34	6.109	4.058	9.921
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	33.116
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr. o meno (*d*)	21.261	20.780	22.551	21.261	22.440	36.466
	48	b. altri	23.616	22.769	18.340	23.616	24.232	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	5.803 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	5.803 (*g*)	5.669 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	5.753 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	5.753 (*g*)	6.369 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	5.693 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	5.693 (*g*)	7.209 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	5.663 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	5.663 (*g*)	7.629 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	5.633 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	5.633 (*g*)	8.049 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	5.503 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	5.503 (*g*)	9.869 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	5.223 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	5.223 (*g*)	13.789 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.365 (*g*)	34 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	9.921 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	59.421

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. Burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero(*h*)	zero(*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg. .	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D: formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.763	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	8.991	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon. Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	7.921	2.913	2.913	2.665 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	7.921	2.913	2.913	2.665 (*i*)	31 499
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri .	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (*Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove*), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce *subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.*

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è inoltre subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non dexe essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr.;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) *in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.*

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latt per 100 kg di prodotto;

— 3.125 *l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.*

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro *esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo* di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazini sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(12661)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 6 marzo 1967 al 19 marzo 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	50	425	zero	50	3.491	4.238
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	23.616	22.769	18.340	23.616	23.251	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.359	7.615	1.250	7.359	5.652	13.671
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.053	6.181	1.992	7.053	5.938	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.003	6.156	1.727	7.003	6.638	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.943	6.126	1.409	6.943	7.478	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.913	6.111	1.250	6.913	7.898	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.883	6.096	1.250	6.883	8.318	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.753	6.031	1.250	6.753	10.138	36.309
	24	8. superiore al 43 %	6.473	5.891	1.250	6.473	14.058	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse.						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	5.803	4.931	742	5.803	4.688	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.753	4.906	477	5.753	5.388	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	5.693	4.876	159	5.693	6.228	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	5.663	4.861	zero	5.663	6.648	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	5.633	4.846	zero	5.633	7.068	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	5.503	4.781	zero	5.503	8.888	32.559
	35	7. superiore al 43 %	5.223	4.641	zero	5.223	12.808	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.109	6.365	zero	6.109	4.402	9.921
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	33.116
	45	4. superiore al 45 %.	zero	zero	zero	zero	zero	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	21.261	20.780	22.551	21.261	21.852	36.466
	48	b. altri	23.616	22.769	18.340	23.616	23.251	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	5.803 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	5.803 (*g*)	4.688 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.753 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	5.753 (*g*)	5.388 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	5.693 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	5.693 (*g*)	6.228 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	5.663 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	5.663 (*g*)	6.648 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	5.633 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	5.633 (*g*)	7.068 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	5.503 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	5.503 (*g*)	8.888 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %.	5.223 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	5.223 (*g*)	12.808 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.365 (*g*)	zero (*g*)	6.109 (*g*)	4.402 (*g*)	9.921 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*).	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	59.421
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	7.930	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	8.991	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	7.371	2.913	2.913	2.665 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	7.371	2.913	2.913	2.665 (*i*)	31.499
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, per, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 13.187 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale « Santa Vittoria »

Con decreto n. 965 del 20 giugno 1968, la società in accomandita semplice Giuseppe Taramazzo e C., con sede in Bordighera, via 1° Maggio, 32, è autorizzata alla libera vendita per uso di bevanda, dell'acqua medio-minerale naturale nazionale denominata « Santa Vittoria » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Borghetto d'Arroscia (Imperia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e da 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 16,5 × cm. 11,6, stampate su carta a fondo celeste, con diciture in caratteri neri e suddivise in tre riquadri. Nel riquadro di sinistra saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 17 novembre 1960 dal prof. Andrea Gandini, direttore dell'istituto di chimica-farmaceutica e tossicologia dell'Università degli Studi di Genova, ed in fondo allo stesso riquadro la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico ». Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua Minerale » « Sorgente » « S. Vittoria » « Leverone - Borghetto d'Arroscia - (Imperia) - Alt. mt. 750 s.l.m. » - « Diuretica Antiurica - Alcalina - Digestiva » - « Acqua da tavola « (Bottiglie e tappi sterilizzati) » ed, in fondo, gli estremi del presente decreto di autorizzazione. Nel riquadro di destra sarà riportata, in alto, la relazione farmacologica e le indicazioni terapeutiche formulate in data 1° settembre 1964 dal prof. Girolamo Orestano, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università degli studi di Genova, ed in basso il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 31 dicembre 1960 dal prof. Fernando Luigi Petrilli direttore dell'istituto di igiene dell'Università degli studi di Genova.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto

L'acqua minerale, dalle vasche di raccolta, ubicate in vicinanza della sorgente, verrà addotta mediante tubazione in acciaio inossidabile, della lunghezza di circa 1700 metri, direttamente allo stabilimento d'imbottigliamento che sarà costruito entro un anno dalla data di emissione del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Al di sopra e nelle vicinanze della sorgente, verrà realizzata una adeguata zona di protezione igienica dotata di canali di raccolta per il rapido smaltimento delle acque superficiali e sara cintata con rete metallica.

(6198)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 23 aprile 1968 « Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 3 giugno 1968, all'articolo unico, in luogo di: « Vista la nota n. 2288 del 26 marzo 1968, con la ... », deve leggersi: « Il sig. Natale Lorenzini è chiamato a far parte ... ».

(6474)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di due componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cherasco, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cherasco (Cuneo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 novembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) e pone la stessa in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375.

Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 24 novembre 1936, con il quale il dott. Ottavio Giriodi è stato nominato commissario liquidatore, ed i signori cav. rag. Paolino Rabbia, prof. dott. rag. Arturo Tarditi e rag. Federico Bonfante sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della predetta cassa;

Considerato che il prof. dott. rag. Arturo Tarditi è deceduto ed il cav. rag. Paolino Rabbia si è dimesso, e che pertanto occorre provvedere all'integrazione del comitato predetto;

Dispone:

L'avv. Alessandro Dogliani e il geom. Federico Marengo sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno

Il Governatore: CARLI

(6275)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1970/R/Gab. con cui al sig. Hofer Giovanni fu Andrea, nato a Moso in Passiria il 14 ottobre 1890 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Mauglieri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 maggio 1968 dalla signora Mauglieri Anna ved. Mair, nata a Moso in Passiria l'11 settembre 1919, figlia del predetto;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1970/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Mauglieri Anna ved. Mair, nata a Moso in Passiria l'11 settembre 1919 e residente a S. Leonardo in Passiria, via Giovo 132, viene ripristinato nella forma tedesca di Hofer.

Il comune di S. Leonardo in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 giugno 1968

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(6421)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ventisette posti di vice segretario contabile, carriera di concetto

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili di cui alla tabella III annessa alla legge 13 maggio 1966, n. 303 in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisette posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti: di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, di geometra, di segretario d'azienda o di addetto alle segreterie di azienda, di contabile d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifiche non inferiori a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367:

per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625;

per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo

provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1968

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1968
Registro n. 8, *foglio n.* 51.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

3) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;

3) Elementi di statistica;

4) Nozioni sui servizi dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 12 marzo 1968

Il Ministro: Restivo

(5753)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2 classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 28 marzo 1967 e nel 3° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 29 marzo 1967, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 agosto 1967, n. 1916, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1967, n. 1934, con il quale l'ispettore generale Vinciguerra ing. Santo e il consigliere di 1ª classe Padoan dott. Cesare sono stati nominati, rispettivamente, membro e segretario della commissione, in sostituzione dei pari grado Ciavoli Cortelli ing. Achille e Ceccarini dott. Franco;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 1967, n. 1950, con il quale l'ispettore generale Businaro ing. dott. Giovanni e il consigliere di 1ª classe Sprovieri Basilio sono stati nominati, rispettivamente, membro e segretario della commissione, in sostituzione dei pari grado Vinciguerra ing. Santo e Padoan dott. Cesare;

Visto che il prof. Luigi Stabilini, ordinario di tecnica delle costruzioni presso il Politecnico di Milano, nominato membro della commissione suddetta, è deceduto, e che il consigliere di 1ª classe Sprovieri Basilio, nominato segretario della commissione stessa, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per motivi di salute;

Decreta:

Il prof. Giancarlo Belisario, incaricato di tecnologia meccanica I e II presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma ed il consigliere di 1ª classe Francesconi dott.ssa Rina n. Gadaleta, sono nominati, rispettivamente, membro e segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, in sostituzione del prof. Luigi Stabilini e del consigliere di 1ª classe Sprovieri Basilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1968
Registro n. 25, *foglio n.* 013

(6096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per titoli a nove posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356;

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1957, registro n. 72, foglio n. 172, con cui è stato bandito un concorso per tioli a nove posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a nove posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Mollo dott. Antonio, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Rubini Berionni dott.ssa Eros, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione;

Fichera dott. Alfredo, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione;

Balducci dott.ssa M. Luisa, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione;

Sciascia dott.ssa Maria, soprintendente bibliografica di prima classe.

Segretario:

Liberati rag. Francesco, ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

La spesa complessiva, che si presume di L. 400.000 graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Registro n. 42, *foglio n.* 62

(6177)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso per soli titoli alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Palermo.

Nel n. 9 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 29 febbraio 1968, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per soli titoli alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Palermo, indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1966.

(6097)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a due posti, aumentati a quattro, di operaio di 2ª categoria in prova, con qualifica professionale di conducente di automezzi, nel ruolo degli operai del Ministero delle partecipazioni statali.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali numeri 10, 11 e 12 dell'anno 1967 (data di pubblicazione: 31 maggio 1968), è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1967, registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 59, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti, aumentati a quattro, di operaio di 2ª categoria in prova, con qualifica professionale di conducente di automezzi nel ruolo degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai decreti ministeriali 31 gennao 1966 e 4 aprile 1967.

(6464)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e del vincitore del concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria in prova (specializzato) con qualifica professionale di conducente di automezzi, nel ruolo degli operai del Ministero delle partecipazioni statali.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali numeri 10, 11 e 12 dell'anno 1967 (data di pubblicazione: 31 maggio 1968), è stato pubblicato il decreto ministeriale del 7 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1967, registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 56, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria in prova (specializzato) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1966.

(6465)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della Amministrazione centrale delle finanze « officina della manutenzione del palazzo delle finanze » con la qualifica di muratore.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1968 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 6 giugno 1968 il decreto ministeriale 5 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1968, registro n. 8 Finanze, foglio n. 284, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « officina della manutenzione del palazzo delle finanze » con la qualifica di muratore, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1966.

(6319)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1968, n. **8**.

Assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori, aventi residenza anagrafica nel Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi, nonchè i loro familiari a carico, hanno diritto all'assistenza per le malattie con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle prestazioni economiche, farmaceutiche ed integrative e nei limiti indicati nella presente legge; detta assistenza viene erogata dalla Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della Repubblica del lavoratore emigrato per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso.

L'assistenza ospedaliera viene concessa per un massimo di novanta giorni, usufruibili, anche in più periodi, entro i sei mesi indicati nel precedente comma.

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge non spettano ai lavoratori ed ai loro familiari qualora essi abbiano diritto a fruire, durante il periodo previsto nel secondo comma del presente articolo, dell'assistenza sanitaria per altro titolo.

Art. 2.

Per fruire delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, il lavoratore deve produrre all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio, apposita domanda, corredata dalla dimostrazione di aver prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi e di non aver diritto all'assistenza per altro titolo.

Per tale dimostrazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 1 cessa per i lavoratori, che espatriano nuovamente per ragioni di lavoro e per i loro familiari, nel momento in cui si instaura per essi il diritto alla assistenza sanitaria per altro titolo e comunque con il quindicesimo giorno dalla data del riespatrio; entro detto termine il lavoratore, o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia presso la quale il lavoratore è iscritto.

In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente l'assistito è tenuto a rimborsare alla Cassa il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

Art. 4.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 5.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo di L. 2.000 a favore della Cassa ed a carico di ciascun lavoratore avente diritto all'assistenza disposta con la presente legge, da versarsi all'atto del ritiro del libretto di assistenza rilasciato dall'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio:

b) con un contributo annuo a carico della Regione, ripartito tra le due Casse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, in proporzione alla spesa sostenuta dalle Casse stesse per l'assistenza prevista dalla presente legge. I consuntivi della spesa anzidetta devono essere vistati dai Presidenti dei Collegi sindacali delle Casse. Del contributo regionale potranno essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento del contributo stesso, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente.

Art. 6.

Il contributo regionale, di cui al punto *b*) del precedente articolo, è fissato in lire 30 milioni annui.

Al relativo onere, per l'esercizio 1968, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e resterà in vigore fino a quando la materia oggetto della legge verrà regolata con legge dello Stato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 giugno 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1968, n. **9**.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, contenente agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli od associati, operanti nei territori montani della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, è autorizzato un limite di impegno di lire 30 milioni a carico dell'esercizio 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1982.

Art. 2.

Le domande di contributo per essere ammesse a godere dei benefici della presente legge devono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

All'onere di 30 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 2080 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 giugno 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(6164)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1968, n. **10**.

Norme per la progettazione di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a liberi professionisti la compilazione dei progetti delle opere che vengono da essa direttamente eseguite, qualora la particolare natura delle opere, l'urgenza o il carico di lavoro del competente Ufficio tecnico determinino l'opportunità di servirsi di professionisti estranei all'Amministrazione.

L'incarico di compilare un progetto non conferisce al professionista alcun titolo per la direzione dell'opera.

L'Amministrazione regionale, in considerazione delle esigenze di cui al primo comma del presente articolo, può affidare la direzione dell'opera al progettista o ad altro libero professionista.

Il rapporto di prestazione professionale è regolato da apposito disciplinare, redatto sulla base del disciplinare-tipo da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

I compensi spettanti ai liberi professionisti sono quelli previsti dalla tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti per le opere eseguite nell'interesse dello Stato, adottata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a suo totale carico alla compilazione dei progetti di opere pubbliche di competenza degli enti locali e dei loro consorzi, qualora tali opere siano ammissibili alle provvidenze previste da leggi regionali o statali.

Per ottenere i benefici, di cui al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare domanda in carta legale, corredata della relativa deliberazione d'autorizzazione dell'organo competente. Tale deliberazione, previa illustrazione delle finalità e delle caratteristiche dell'opera, nonchè del piano finanziario della stessa, deve contenere l'approvazione del progetto di massima.

Nel caso in cui venga richiesta la redazione di un progetto di massima, la deliberazione dell'organo competente, che autorizza la presentazione della domanda, si limiterà all'illustrazione delle finalità dell'opera e al piano finanziario della stessa.

L'assunzione da parte della Regione del compito di progettazione, direttamente o a mezzo di libero professionista, a norma del precedente articolo, è disposta con decreto dell'assessore cui è affidata la materia dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta.

L'ente, per il quale la Regione ha assunto il compito di redigere un progetto esecutivo, dovrà porre in evidenza, nella documentazione contabile conseguente all'esecuzione dell'opera che il progetto esecutivo non ha comportato spese.

L'eventuale trasgressione di tale obbligo, seguita dalla utilizzazione dei benefici previsti dalla legge regionale o statale riferiti agli oneri di progettazione, comporta la perdita del beneficio accordato e il recupero del costo di progettazione, nella misura del compenso che sarebbe spettato ad un libero professionista in base alla tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, adottata dal Ministero dei lavori pubblici al momento dell'emanazione del decreto revocato.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali ed ai loro consorzi, contributi in conto capitale, in misura non superiore al 75 per cento della spesa, riconosciuta ammissibile per la progettazione di opere pubbliche di loro competenza.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare domanda in carta legale, corredata:

a) della deliberazione dalla quale risulti l'affidamento dell'incarico ad un libero professionista e l'impegno della relativa spesa di progettazione;

b) del preventivo-parcella, a firma del tecnico progettista redatto sulla base delle tariffe professionali.

La concessione del contributo viene disposta con decreto dell'assessore, al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta. Con lo stesso provvedimento viene fissato il termine, entro il quale il progetto esecutivo dell'opera deve essere presentato.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dell'ente interessato, della deliberazione di approvazione del progetto e di liquidazione delle spese di progettazione.

L'ente beneficiario dovrà porre in evidenza, nella documentazione contabile conseguente all'esecuzione dell'opera, il contributo corrisposto dalla Regione sulla spesa di progettazione.

L'eventuale trasgressione di tale obbligo, seguita dalla relativa utilizzazione dei benefici previsti da leggi regionali o statali riferiti agli oneri di progettazione, comporta la perdita del beneficio previsto dal presente articolo e il recupero dell'importo corrisposto a titolo di contributo.

Norme finanziarie

Art. 4.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede mediante stanziamento da iscriversi annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa. Per l'esercizio finanziario 1968 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni.

Per i fini di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata per il triennio 1968-1970 la spesa annua di lire 30 milioni.

Al complessivo onere di lire 40 milioni, di cui ai precedenti commi a carico dell'esercizio finanziario 1968, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1390 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Per la concessione del contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzata per il triennio 1968-1970 la spesa annua di lire 40 milioni.

All'onere di lire 40 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1968, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1420 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 giugno 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1968, n. **11**.

Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento e di Bolzano per opere di viabilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Trento e di Bolzano, contributi straordinari, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione delle seguenti opere di viabilità:

Comune di Trento:

Strada di scorrimento nord-sud a collegamento della S.S. n. 12 con la circonvallazione destra Adige e con la tangenziale est-ovest, svincoli, sovrapassi e ponti compresi;

Comune di Bolzano:

Eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Bolzano-Ponte Adige mediante spostamento della sede ferroviaria in sinistra del fiume Isarco e costruzione della nuova sede ferroviaria.

L'ammontare complessivo dei contributi regionali a favore di ciascun Comune non può superare il limite di lire 500 milioni.

Art. 2.

Per ottenere la concessione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, i Comuni interessati devono presentare allo Ispettorato generale dei lavori pubblici domanda corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare e una relazione finanziaria, nella quale sarà indicato il modo in cui viene provveduto alla spesa non coperta dal contributo regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia della viabilità, determina la misura del contributo da erogare. Della deliberazione della Giunta viene data comunicazione al Comune interessato, con invito a presentare il progetto esecutivo di tutte le opere, corredato dalla deliberazione di accettazione del contributo regionale.

Il comune di Bolzano deve inoltre presentare copia della convenzione, stipulata con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la realizzazione delle opere ferroviarie, nonchè copia dell'atto di approvazione dei progetti esecutivi da parte della medesima Amministrazione. Per tali progetti di opere ferroviarie non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

I contributi relativi a ciascuna opera sono concessi con decreto dell'assessore regionale al quale è affidata la materia della viabilità. I contributi possono essere concessi anche per singoli lotti funzionali delle opere previste dal progetto esecutivo.

Art. 3.

I contributi sono corrisposti anche in corso di esecuzione delle opere, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'Ufficio tecnico dell'Ispettorato generale dei lavori pubblici.

Quando trattasi di acquisti di terreni o di diritti reali, previsti nel progetto approvato, il contributo è corrisposto previa presentazione dei documenti comprovanti il trasferimento della titolarità; ove sia stato iniziato un procedimento espropriativo, il contributo è corrisposto previa presentazione del documento comprovante l'offerta dell'indennità di espropriazione.

Norma finanziaria

Art. 4.

Per la copertura dell'onere di L. 1.000 milioni, di cui alla presente legge, è autorizzata l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore al 7,25 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio 1968.

All'onere di lire 78 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di lire 1.000 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

Al maggior onere di lire 78 milioni, previsto per gli anni dal 1969 in poi rispetto all'esercizio 1968, si farà fronte col maggior gettito dei proventi dell'imposta erariale riscossa nella regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati, derivante dall'incremento naturale del gettito medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 giugno 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(6165)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.